SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIII LEGISLATURA ———

N. 1392

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori CADDEO, NIEDDU e MURINEDDU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1996

Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Onorevoli Senatori. – Le proposte del presente disegno di legge sono state approvate dal Consiglio regionale della Sardegna nelle sedute del 4 febbraio e dell'8 ottobre 1993 e sono dettate dall'esigenza di modificare l'assetto istituzionale della Regione, specialmente la forma di governo, introducendo anche nell'isola rapporti nuovi tra gli organi della regione e tra questi ed il corpo elettorale.

La legge regionale sarda 27 agosto 1992, n. 16, che ha introdotto un meccanismo elettorale tendente a favorire la formazione di una coalizione e di una maggioranza di governo, ma che è rimasto all'interno del sistema proporzionale per rispettare l'articolo 16 dello statuto speciale. La legge prevede che un quinto dei seggi sia assegnato in una circoscrizione regionale e che le liste in esse presentate siano accompagnate da un documento programmatico e dall'indicazione di un candidato alla presidenza della giunta. La ripartizione dei seggi assegnati alla circoscrizione regionale incentiva la presentazione di liste di coalizione, anche se il premio di maggioranza è incompatibile con l'articolo 16 dello Statuto.

Questo sistema elettorale non ha però dato buona prova. Il problema della governabilità non è stato infatti risolto. Tra la coalizione che si è formata o tra quelle che potrebbero formarsi ed il voto dato dagli elettori non c'è corrispondenza. Il Presidente eletto, la maggioranza ed il programma approvato possono non corrispondere all'indicazione data dal voto popolare. Per di più in pratica non è considerabile l'ipotesi dello scioglimento del Consiglio. Il sistema di governo della regione risulta di conseguenza tra i più arretrati rispetto a quello delle altre regioni e degli enti locali in genere e non appare in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di efficienza e di efficacia. La necessità di un adeguamento delle norme elettorali risulta quindi ancor più urgente.

Con l'articolo 1 si stabilisce l'elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente a quella del Consiglio regionale assicurando agli elettori anche la scelta della coalizione di governo e del programma.

L'articolo 2 attribuisce al Presidente della Regione il potere di nomina e di revoca degli assessori ed elimina il voto di fiducia previsto dall'attuale articolo 37 dello Statuto. Questo potere presidenziale dovrà essere disciplinato da legge regionale.

L'articolo 3 definisce i casi e le modalità con cui sostituire il Presidente della Regione nel corso della legislatura. Sono previste due fattispecie. Una con l'iniziativa del Consiglio regionale e con decreto motivato del Presidente della Repubblica nei casi di atti contrari alla Costituzione, allo Statuto e alle leggi e per i casi di impedimento permanente.

La seconda fattispecie è rappresentata dalla rinuncia alla carica da parte del Presidente della Regione o per fatto naturale. Nell'una e nell'altra è previsto che il Consiglio provveda ad eleggere un nuovo Presidente della Regione fino alla fine della legislatura. Con l'articolo 4 viene regolato il caso di conflitto non sanabile tra Presidente e Consiglio. Poichè ambedue traggono la loro legittimazione dall'elezione contestuale l'unica soluzione possibile è quella di rimettere in mano al corpo elettorale nuove scelte.

L'articolo 5 infine provvede a riportare a 60 il numero dei consiglieri.

La necessità di far recuperare alla Sardegna il ritardo accumulato nell'ammodernamento delle proprie istituzioni di governo rispetto al resto del sistema nazionale di autonomie ha suggerito di avanzare la presente proposta. La convinzione che la qualità delle istituzioni e la loro ef-

ficienza costituisce lo strumento principale per riprendere la via dello sviluppo ha determinato la scelta di non attendere l'elaborazione di una proposta di riforma | no la forma di governo.

complessiva dello Statuto di autonomia e di chiedere al Parlamento una rapida approvazione delle modifiche che riguarda-

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1

(Riduzione del numero dei consiglieri)

1. Nell'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, «Statuto speciale per la Sardegna», come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 maggio 1996, n. 1, la parola «ottanta» è sostituita dalla parola «sessanta».

Art. 2.

(Elezione del Presidente della regione)

- 1. L'articolo 36 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, «Statuto speciale per la Sardegna», è sostituito dal seguente:
- «Art. 36.– 1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale, diretto, uguale e segreto, contestualmente alla elezione del consiglio regionale, secondo le modalità prevista dalla legge regionale, in modo che sia assicurata la scelta, da parte degli elettori, della coalizione di governo e del programma.
- 2. Non sono eleggibili all'ufficio di Presidente della Regione i membri di una delle Camere, del Parlamento europeo o di altro consiglio regionale, i sindaci e i presidenti delle province.
- 3. Il Presidente della Regione può essere rieletto una sola volta».

Art. 3.

(Nomina e revoca degli assessori regionali)

- 1. L'articolo 37 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, «Statuto generale per la Sardegna», è sostituito dal seguente:
- «Art. 37. 1. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, preposti ai

singoli rami dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, che ne fissa il numero.

- 2. Entro dieci giorni dall'elezione del Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Regione presta giuramento davanti al Consiglio e presenta la lista degli assessori, che prestano anch'essi giuramento.
- 3. L'ufficio di assessore non può essere svolto per più di dieci anni».

Art. 4.

(Sostituzione del Presidente della regione prima della scadenza del mandato)

1. Dopo l'articolo 37 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, «Statuto speciale per la Sardegna», è inserito il seguente:

«Art. 37-bis. – 1. Il Presidente della Regione che venga a trovarsi in condizioni di impedimento permanente o che compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o atti tali da determinare l'impossibilità di funzionamento degli organi della regione è revocato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione adottata dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. In caso di revoca, di morte del Presidente della Regione o di cessazione della carica comunque determinatasi, il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto, elegge il nuovo Presidente della Regione, che resta in carica fino al termine della legislatura».

Art. 5.

(Scioglimento del Consiglio regionale e decadenza del Presidente della Regione per grave e comprovato contrasto politico)

- 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, «Statuto generale per la Sardegna», sono inseriti i seguenti:
- «Il Consiglio può essere inoltre sciolto per grave e comprovato contrasto politico col Presidente della Regione, tale da deter-

minare l'impossibilità di funzionamento degli organi della Regione.

Lo scioglimento del Consiglio e la contestuale decadenza del Presidente della Regione sono disposti dal Presidente della Repubblica, con decreto motivato, previa deliberazione motivata della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale o su istanza motivata del Presidente della Regione, sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali».